

AMMINISTRATORI DI SOCIETA':

PEC PERSONALE ENTRO IL 30.06.2025

La finanziaria 2025 ha introdotto l'obbligo, per tutti gli amministratori di società, del possesso dell'indirizzo PEC, non soltanto per le società costituite dall'1.1.2025 ma anche per quelle costituite prima di tale data.

SOGGETTI OBBLIGATI

IMPRESE – SOCIETA'

- sono ricomprese tutte le forme societarie (sia società di persone che di capitali) che svolgono un'attività imprenditoriale
- sono escluse:
 - le forme societarie alle quali non è consentito l'esercizio di un'attività commerciale (società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti attività agricola e le società di mutuo soccorso)
 - i consorzi e le società consortili
 - gli enti giuridici non costituiti in forma societaria
 - gli enti giuridici che non svolgono un'attività imprenditoriale.

AMMINISTRATORI

- Viene precisato che il termine "amministratore" va riferito ai soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali dando rilievo alla funzione di gestione dell'impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi anche i liquidatori della società.

In presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.

INDIRIZZO PEC

L'indirizzo di posta elettronica dell'impresa, comunicato per l'iscrizione nel Registro Imprese, deve essere "nella titolarità esclusiva della medesima", quindi impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC.

Nel caso in cui sia stato comunicato lo stesso indirizzo PEC per impresa e amministratore, i soggetti interessati dovranno "regolarizzare" la situazione **entro il 30.06.2025**.

AMMINISTRATORE CON PIU' INCARICHI

Il soggetto che ricopre l'incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC "associati" alle diverse società di cui è amministratore.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

La decorrenza dell'obbligo trova applicazione:

- Sia per le imprese costituite a decorrere dall'1.1.2025 – per tali soggetti l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al registro imprese
- Sia per le imprese già costituite all'1.1.2025.

In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo all'incarico nonché alla nomina del liquidatore, la comunicazione dell'indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all'iscrizione della nomina/rinnovo.

ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA

L'esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria è da ritenersi applicabile anche con riferimento all'iscrizione/variazione della PEC dell'amministratore.

Resta fermo che, nei casi in cui l'indirizzo PEC venga comunicato congiuntamente con la domanda di iscrizione/deposito di un atto sono dovuti i diritti di segreteria.

OMESSA COMUNICAZIONE PEC DELL'AMMINISTRATORE

L'omessa comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore determina il "blocco" dell'iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, iscrizione della società al registro imprese o iscrizione della nomina/rinnovo di un amministratore).

La Camera di Commercio richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.

REGIME SANZIONATORIO

Alla mancata comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore è irrogabile la sanzione da € 103 a € 1.032, ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.